



wekiwi

**Condizioni Generali
di Fornitura**

DEFINIZIONI

"ARERA": autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente, Autorità indipendente istituita con la Legge n. 481 del 14 novembre 1995; **"Accettazione"**: documento con il quale il Cliente accetta la Proposta del Fornitore a concludere un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale e riportante tutti i dati identificativi del Cliente e dei Punti di Fornitura;

"CGF": Condizioni Generali di Fornitura che disciplinano il presente rapporto di Fornitura;

"Cliente": cliente finale della "Fornitura";

"Cliente Domestico": per le forniture di Energia Elettrica si intende il Cliente, alimentato in bassa tensione, che utilizza l'energia per usi domestici, così come definito all'art. 2.3, lett. a) del TIV. Per le forniture di gas naturale si intende il Cliente che utilizza il gas naturale per usi domestici, come definito all'art. 2.3, lett. a) e b) del TIVG.

"Cliente Business": per le forniture di Energia Elettrica si intende il Cliente, alimentato in bassa tensione, che utilizza l'energia per usi diversi da quelli domestici, così come definito nell'art. 2.3, lett. c) del TIV. Per le forniture di gas naturale si intende il Cliente che utilizza il gas per usi diversi da quelli abitativi (ad esempio per usi industriali, artigianali), come definito all'art. 2.3, lett. d) del TIVG;

"Cliente Consumatore": si intende la persona fisica o il Condominio che utilizza l'energia elettrica e/o il gas naturale per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

"Codice di Condotta Commerciale": codice di condotta commerciale per la vendita di

Energia Elettrica e di Gas Naturale ai Clienti finali, Allegato A della delibera ARERA 366/2018/R/com del 28/06/2018;

"Codice del Consumo": decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (pubblicato in G.U. n. 235 del 08/10/2005, Suppl. Ord. n. 162);

"Contatore"/"Misuratore": insieme delle apparecchiature poste presso il Punto di Fornitura atte a misurare l'energia elettrica o il gas naturale prelevato; è il contatore elettronico non ancora riprogrammato e quindi non in grado di misurare l'energia consumata distinguendo tra le diverse fasce orarie o ore della giornata (anche definito Contatore elettronico gestito monorario - EM - Elettricità) o il contatore elettronico in grado di misurare l'energia consumata ora per ora (anche definito Contatore elettronico gestito orario - EO - Elettricità) o il contatore elettronico in grado di misurare l'energia consumata nelle diverse fasce orarie (F1, F2 e F3) (anche definito Contatore elettronico gestito per fasce - EF - Elettricità). Nelle presenti CGF, per Misuratore/Contatore Orario si intende il contatore elettronico gestito orario (EO) o il contatore elettronico gestito per fasce (EF);

"Contratto": contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale disciplinato dalle CGF e dalle "CTE - Energia Elettrica" e/o "CTE - Gas Naturale";

"CTE - Energia Elettrica": Condizioni Tecnico-Economiche, allegato contrattuale che contiene i dettagli tecnico-economici della fornitura di Energia Elettrica;

"CTE - Gas Naturale": Condizioni Tecnico-Economiche, allegato contrattuale che contiene i dettagli tecnico-economici della fornitura di Gas Naturale;

"Distributore": distributore di energia elettrica territorialmente competente e/o società che gestisce l'impianto di distribuzione del gas e il servizio di trasporto del gas sulla rete di gasdotti locali dal punto di

alimentazione al punto di riconsegna del Cliente; **"Fasce orarie"**: le fasce orarie così come definite dall'ARERA (Del. ARERA 181/06 e s.m.i.);

"Fasce Ore di Picco": sono le ore comprese tra 08:00 e le 20:00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì;

"Fasce Ore Fuori Picco": sono, nei giorni dal lunedì al venerdì, le ore comprese tra le 00:00 e le 08:00 e fra le 20:00 e le 24:00 e, nei giorni di sabato, domenica e festivi, tutte le ore;

"Fornitore": Wekiwi S.r.l. in quanto soggetto erogatore della "Fornitura";

"Fornitura": fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, erogata dal Fornitore in favore del Cliente;

"Fornitura congiunta": fornitura di energia elettrica e gas naturale tra il Fornitore e il Cliente;

"Proposta": offerta con cui il Fornitore propone al Cliente di concludere un contratto di Fornitura di energia elettrica e/o gas naturale;

"Punto di Fornitura": per l'energia elettrica si intende il POD (punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata dal Fornitore al Cliente), per il gas naturale si intende il PDR; (punto fisico in cui il gas naturale viene consegnato dal Fornitore al Cliente);

"RQDG": Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas di cui alla Deliberazione ARERA n. 569/2019/R/gas e s.m.i.; **"RTDG"**: Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe e dei servizi di distribuzione e misura del gas di cui alla Deliberazione ARERA n. 737/2022/R/gas e s.m.i.

"Switching": in relazione all'energia elettrica, è la variazione dell'utente del dispacciamento relativo a uno o più POD associati al Cliente; in relazione al gas naturale, è la variazione dell'utente della distribuzione relativo a uno o più PDR associati al Cliente.

"Voltura": passaggio di un contratto di fornitura da un cliente ad un altro senza interruzione dell'erogazione di energia elettrica e/o di gas; **"Subentro"**: attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente di un punto di fornitura disattivo con contestuale variazione dei dati identificativi;

"TIMOE": Testo Integrato Morosità Elettrica, di cui all'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 258/2015/R/com e s.m.i.;

"TIMG": Testo Integrato Morosità Gas, di cui all'Allegato alla deliberazione ARERA n. ARG/gas 99/11 e s.m.i.;

"TIV": Testo Integrato delle disposizioni dell'ARERA per l'erogazione dei servizi di Vendita dell'energia elettrica di ultima istanza, di cui alla deliberazione ARERA n. 208/2022/R/eel e s.m.i.;

"TIVG": Testo Integrato per l'erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo reti urbani, di cui all'Allegato A della deliberazione ARERA n. ARG/gas 64/09;

"TISIND": Testo Integrato Sistema Indennitario, di cui all'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 593/2017/R/com;

"TIF": Testo Integrato in materia di Fatturazione, di cui all'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 463/2016/R/com, integrato con deliberazione n. 738/2016/R/com e s.m.i.;

"TICO": Testo Integrato Conciliazione, di cui all'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 209/2016/R/com e s.m.i.

"TIQV": Testo Integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale, Allegato A alla delibera ARERA 413/2016/R/ com del 21/07/2016 e s.m.i.;

art.1 Conclusione del Contratto - Verifiche propedeutiche all'attivazione - Multisito - Tempi di attivazione della Fornitura - Durata del Contratto

Art. 1.1 Conclusione del Contratto

- a) in caso di Contratto a distanza (via telefono o internet) il Contratto si conclude nel momento in cui il Cliente accetta l'offerta del Fornitore, nel rispetto dei requisiti di forma previsti dalla normativa vigente.
- b) l'efficacia del Contratto è subordinata alla presenza in capo al Cliente dei requisiti di cui al successivo art. 1.2. In caso di insussistenza in capo al Cliente di tali requisiti il Fornitore comunicherà entro il termine di 90 giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. Superato il predetto termine in assenza di tale comunicazione, il Contratto avrà comunque efficacia.
- c) qualora i dati tecnici e i dati relativi alla residenza dichiarati dal Cliente siano difformi da quelli presenti nel Registro Centrale Ufficiale (RCU) gestito dall'Acquirente Unico, prevarranno i dati presenti in RCU e conseguentemente la fornitura verrà attivata utilizzando tali dati. In relazione al dato di residenza, il Cliente potrà richiedere la variazione inoltrando al Fornitore opportuna dichiarazione.
- d) in caso di incongruenza tra i dati comunicati dal Cliente nell'Accettazione e quelli risultanti al Distributore relativamente ai consumi o ad altre caratteristiche tecniche della fornitura, prevarranno i dati del Distributore.

Art. 1.2 Verifiche propedeutiche all'attivazione della fornitura

- a) le condizioni di seguito indicate costituiscono requisiti di efficacia del Contratto ai sensi di quanto previsto al precedente art. 1.1:
- il consumo del Cliente non sia superiore ad un importo pari mediamente a 10.000 euro/mensili;
 - non sussistano in capo al Cliente morosità relative a precedenti rapporti di Fornitura di energia elettrica e/o gas naturale ai sensi del TIMOE e del TIMG;
 - il Cliente finale non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo ai sensi del TISIND;
 - il punto di fornitura non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di switching, subentro o voltura;
 - il Cliente non risulti "cattivo pagatore" e/o non sia registrato negli elenchi "sull'affidabilità e puntualità dei pagamenti" istituiti dall'ARERA;
 - nei confronti del Cliente non risultino elevati protesti ovvero il Cliente non sia sottoposto a procedure esecutive e/o concorsuali, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare;
 - la valutazione del rischio creditizio effettuata da aziende di comprovata esperienza, attive nel mercato e di cui il Fornitore si avvale, sia e rimanga positiva;
 - qualora la società preposta ad assicurare i crediti del Fornitore derivanti dal Contratto non si renda disponibile a prestarne copertura e, contestualmente, il Cliente non presti garanzia fidejussoria per un importo pari al valore stimato di tre mesi di Fornitura, entro il termine indicato nella richiesta scritta avanzata dal Fornitore da inviarsi nel medesimo termine di cui al

precedente art. 1.1;

ix. la verifica effettuata presso Sistemi di Informazioni Creditizie (S.I.C.) in merito all'affidabilità nei pagamenti e nei rapporti di credito sia positiva.

b) Wekiwi non procederà all'attivazione qualora siano comunicati dal Cliente dati errati relativi alla procedura SEPA Direct Debit B2B (addebito diretto su conto corrente).

c) il Fornitore non copre l'intero territorio nazionale per quanto concerne la Fornitura di gas naturale. L'informazione sui comuni serviti è disponibile sul sito Wekiwi.it. In ogni caso è possibile che il Fornitore non riesca a dare seguito al contratto di gas naturale qualora la fornitura insista su una cabina gas non servita. In tal caso, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente per iscritto entro 45 giorni dalla conclusione del contratto.

d) qualora il Cliente abbia richiesto l'attivazione di più Forniture (es. energia elettrica e gas naturale) e non fosse possibile l'attivazione di una delle Forniture richieste (ad esempio, per dati errati o per il precedente caso di cui al comma 1.2.c), il presente Contratto rimarrà valido limitatamente alle Forniture attivabili.

e) il Fornitore si riserva la facoltà di esercitare lo switching con riserva ai sensi dell'art. 6.3 del TIMOE e dell'art. 8.2 del TIMG.

f) qualora il Fornitore eserciti la facoltà di cui al precedente capoverso e ove venga accertata la mancanza anche di uno solo tra i requisiti indicati nel primo capoverso del presente articolo, non verrà data esecuzione al Contratto e gli effetti del recesso dal contratto di fornitura con il precedente fornitore verranno meno.

g) resta inoltre inteso che l'efficacia della Fornitura resta condizionata: a) per l'Energia Elettrica, all'attivazione e mantenimento del servizio di trasporto e spacciamento, in esecuzione del relativo Contratto stipulato con il Distributore competente di cui al successivo art. 4; b) per il Gas Naturale, all'attivazione e al mantenimento del servizio di distribuzione, nonché all'esistenza di un adeguato allacciamento alla rete di distribuzione locale in grado di garantire la portata richiesta e al fatto che il Cliente sia dotato di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 1.3 Tempi di attivazione della Fornitura

a) l'inizio della Fornitura avverrà alla prima data utile, nel rispetto dei tempi previsti per il cambio fornitore (switching) e comunque entro il tempo massimo di 120 giorni dalla data di conclusione del Contratto. Il Fornitore, in fase di contrattualizzazione, informa il Cliente della data di attivazione.

b) ove i tempi di attivazione dovessero essere maggiori rispetto a quelli precedentemente indicati dal Fornitore, ne sarà data tempestiva comunicazione al Cliente ai recapiti forniti nel modulo di accettazione.

Art. 1.4 Durata del Contratto

Il Contratto è a tempo indeterminato, salva la possibilità di recesso per entrambe le Parti secondo quanto previsto dall'art. 8 delle presenti CGF.

Art. 2 Oggetto del Contratto

a) oggetto del Contratto è la Fornitura di energia elettrica e/o gas naturale da parte del Fornitore con le modalità indicate e alle condizioni pattuite, presso i

Punti di Fornitura indicati dal Cliente, nonché la prestazione dei servizi accessori e/o connessi alla Fornitura.

b) Il presente contratto ("Contratto"), stipulato tra Cliente e Fornitore, è costituito dai seguenti documenti: · le presenti Condizioni Generali di Fornitura ("CGF"), · il modulo di proposta/accettazione contrattuale della

c) fornitura ("Accettazione"), · le Condizioni Tecniche Economiche ("CTE") e · la Scheda sintetica. In caso di divergenza tra le previsioni indicate nelle CGF e quelle indicate nelle CTE prevarranno sempre le CTE, qualora siano in corso di validità alla data di sottoscrizione del Contratto.

Art. 3 Utilizzazione dell'energia e/o del gas naturale e previsioni di fabbisogno Dichiarazione e impegni del Cliente

a) il Cliente si impegna a utilizzare l'Energia Elettrica e/o il Gas Naturale forniti dal Fornitore per alimentare i siti previsti nella Accettazione, con divieto di utilizzo per usi differenti da quelli dichiarati e divieto di cessione a terzi. Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenza massima installata; il Cliente risponde di tutti i danni causati da un prelievo in eccesso. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso dell'Energia Elettrica e/o del Gas Naturale in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di sicurezza.

b) il Cliente si impegna a trasmettere entro 30 giorni dalla conclusione del Contratto il modulo per la dichiarazione

c) dei dati catastali debitamente compilato, relativo ai dati catastali dell'immobile presso il quale è destinata la Fornitura. Il predetto modulo è altresì reperibile sul sito www.wekiwi.it. Il Cliente, ai fini del "Piano Casa", dichiara di avere legittima disponibilità dell'immobile oggetto della Fornitura. Il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento al Cliente la conferma del titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare relativa al Punto di Fornitura. Il Cliente, agli effetti delle disposizioni fiscali vigenti, dichiara che il regime fiscale IVA da applicarsi da parte del Fornitore è quello risultante da quanto riportato nella Accettazione.

d) il Cliente si impegna inoltre a fornire, su richiesta del Fornitore, ogni informazione e documentazione necessaria ai fini della corretta applicazione delle imposte sui consumi di energia elettrica e/o di gas naturale e delle addizionali relative. Il Cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in merito all'uso della fornitura, conoscendo le implicazioni fiscali dell'attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso diverso da quello dichiarato, il Fornitore potrà addebitare al Cliente i maggiori costi, le imposte e le sanzioni che ne derivano

e) il Cliente si impegna altresì a comunicare al Fornitore, con la massima tempestività e accuratezza possibile, eventuali variazioni sensibili dei consumi rispetto al suo normale profilo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: CIG, sospensioni temporanee ecc.), al fine di consentire al Fornitore stesso di programmare in maniera coerente e adeguata gli approvvigionamenti di Energia Elettrica e/o Gas Naturale.

Art. 4 Mandati Energia Elettrica - Richieste di attività di competenza del Distributore - Corrispettivi per Energia Elettrica e Gas Naturale - Modifiche

4.1 Mandati Energia Elettrica

a) in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del Contratto, il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza, con espressa facoltà di sub-mandato, al Fornitore, ai sensi dell'art. 1705 c.c., per la conclusione dei contratti per il Trasporto e per il Dispacciamento e per svolgere tutto quanto necessario per l'espletamento di tale mandato nei rapporti con Terna S.p.A. e con il Distributore competente. Inoltre, il Cliente conferisce mandato con rappresentanza, con espressa facoltà di sub-mandato, al Fornitore, ai sensi dell'art. 1704 c.c., per la conclusione del contratto di Connessione con il Distributore competente. Il Cliente autorizza il Fornitore, nell'espletamento dei mandati di cui sopra, ad approvare eventuali clausole onerose ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

b) i mandati conferiti cesseranno alla data di risoluzione o cessazione ovvero perdita di effetto per qualsivoglia causa del Contratto e devono ritenersi da parte del Cliente irrevocabili fino a detta data.

Art. 4.2 Richieste di attività di competenza del Distributore

Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l'importo che a quest'ultimo stesso sarà addebitato dal Distributore secondo quanto previsto dalla normativa di volta in volta vigente, nonché gli oneri di gestione per un importo pari a quanto indicato nelle Condizioni Tecniche Economiche, salvo quanto diversamente indicato. Il Cliente si impegna espressamente a fornire le informazioni e la modulistica richiesta dal Fornitore, nonché a presentarsi agli appuntamenti concordati con il Distributore per l'evasione delle richieste di cui al presente articolo.

Art. 4.3 Corrispettivi per Energia Elettrica e Gas Naturale

i corrispettivi per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale sono quelli definiti nelle CTE – Energia Elettrica e/o nelle CTE – Gas Naturale, che il Cliente dichiara di aver esaminato, di ben conoscere, di accettare e di considerare parte essenziale e integrante del presente Contratto.

Art. 4.3.1 Corrispettivi Energia Elettrica

a). Il Cliente verranno fatturati i seguenti oneri e corrispettivi:

i. corrispettivi relativi al servizio di trasmissione, distribuzione, misura e le componenti A, UC e MCT previste per i clienti del mercato libero dalle Delibere ARERA di tempo in tempo vigenti;

ii. oneri previsti per il servizio di dispacciamento e servizio di aggregazione delle misure e altri eventuali oneri di cui alla Del. ARERA III/06 e successive modifiche e integrazioni, applicati ai consumi prelevati nel singolo mese comprensivi di perdite di rete. Wekiwi potrà includere nelle fatture, in base alla disponibilità e tenuto conto anche della fatturazione anticipata disciplinata dall'art. 6.2, i valori tariffari pubblicati da Terna o da

ARERA per i servizi di dispacciamento relativamente al trimestre o mese corrente o al trimestre precedente;

- iii. accise, tributi e imposte in base alle norme in vigore

Art. 4.3.2 Corrispettivi Gas Naturale

Al Cliente verranno fatturati i seguenti corrispettivi: le componenti tariffarie del trasporto, dello stoccaggio, le accise e le imposte in base alle norme in vigore. I corrispettivi verranno calcolati con riferimento al potere calorifico superiore convenzionale (PCS, nelle modalità definite dal TIVG) effettivo del gas distribuito nelle località, misurato in condizioni standard. Art. 4.3.3 Corrispettivi Energia Elettrica e Gas Naturale

- a) al Cliente saranno addebitati o accreditati, con riferimento al periodo di esecuzione del Contratto per i siti oggetto della relativa Fornitura, anche eventuali importi derivanti da rettifiche o conguagli di fatturazione, anche emessi successivamente alla cessazione per qualsivoglia causa del Contratto stesso. Laddove il Distributore, l'ARERA, o qualsiasi altro soggetto competente, dovesse comminare sanzioni (quali, a titolo esemplificativo, penali, multe ecc.) nei confronti del Fornitore in conseguenza di condotte poste in essere dal Cliente, il Fornitore avrà la possibilità di addebitare tali sanzioni al Cliente stesso mediante il relativo addebito in bolletta.
- b) nel caso di addebito a Wekiwi di corrispettivi CMOR relativi all'applicazione del TISIND e derivanti da pregressa morosità del Cliente finale, Wekiwi riaddebiterà tali oneri al Cliente stesso nella prima fattura utile e il Cliente sarà quindi tenuto a pagare i relativi importi. Ogni eventuale contestazione relativa alla pregressa morosità dovrà essere mossa direttamente nei confronti del fornitore richiedente l'indennizzo CMOR, poiché la valutazione delle condizioni per il riconoscimento dell'indennizzo CMOR sono di esclusiva competenza del fornitore uscente.

Art. 5 Variazione dei corrispettivi

I Contratti a prezzo variabile o indicizzato prevedono un prezzo di Fornitura la cui variazione è legata all'andamento del mercato dell'energia e/o dei combustibili all'ingrosso e la formula di indicizzazione è indicata nelle CTE. Durante la vigenza del Contratto le condizioni economiche della Fornitura potranno essere variate su iniziativa del Fornitore in conformità alla procedura descritta nell'art. 11.

Art. 6 Fatturazioni, modalità e periodicità - Rilevazione dei consumi - Irregolare funzionamento del gruppo di misura e ricostruzione consumi - Termini e modalità di pagamento - Interessi di mora - Sospensione della Fornitura per morosità del Cliente e Risoluzione del Contratto - Modalità di fatturazione attraverso la scelta della «Carica»

Art. 6.1 Fatturazioni, modalità e periodicità

- a) salvo quanto diversamente previsto nelle CTE, ed in deroga all'art. 4 del TIF, la fatturazione avverrà con la frequenza indicata nel presente articolo.
- b) la fatturazione dei corrispettivi dovuti per le forniture di Energia Elettrica ha periodicità almeno bimestrale.
- c) la fatturazione dei corrispettivi dovuti per le forniture di Gas Naturale avverrà con periodicità almeno bimestrale.
- d) qualora la Fornitura al Cliente sia congiunta il

Fornitore si riserva di fatturare i corrispettivi mediante un'unica fattura con la periodicità mensile

- e) ai sensi della del. 501/2014/R/Com ARERA, per ogni fatturazione verrà emessa una bolletta sintetica e il Fornitore mette a disposizione del Cliente gli elementi di dettaglio nell'area riservata ai clienti sul sito www.wekiwi.it per agevolare il Cliente alla comprensione delle voci presenti in bolletta
- f) il Fornitore si riserva la facoltà di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente €20; tali importi saranno sommati (o detratti qualora a credito del Cliente) agli importi di cui ai consumi relativi alla successiva fattura.
- g) la bolletta sarà inviata in formato elettronico via e-mail o, in alternativa, in formato cartaceo a mezzo posta, salvo diversa indicazione espressa dal cliente finale.
- h) Hanno efficacia formale sia le fatture inviate in formato cartaceo a mezzo posta che in formato elettronico via e-mail all'indirizzo fornito dal Cliente. Resta inteso che, in caso di mancata ricezione della fattura, sono ritenute valide tutte le fatture pubblicate sull'area riservata ai clienti e in ogni caso presenti sul Sistema di Interscambio (SDI).
- i) come previsto dalla normativa fiscale vigente, per quanto riguarda i Clienti Business, la fattura elettronica valida ai fini fiscali verrà trasmessa mediante il Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate

Art. 6.2 Modalità di fatturazione attraverso la scelta della

«Carica»

- a) qualora il Cliente sottoscriva con Wekiwi un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale che preveda la scelta della «Carica» la fatturazione avverrà come descritto nel presente articolo. La «Carica» è un importo selezionato dal Cliente, espresso in euro (IVA esclusa). La «Carica» rappresenta un importo onnicomprensivo (esclusa IVA ed escluso l'eventuale addebito del Canone RAD):
 - i. il Cliente seleziona, direttamente o attraverso l'assistenza di un intermediario autorizzato (es. i comparatori d'offerta online) una «Carica» mensile. Tale carica è pari ad importi mensili predefiniti da Wekiwi ed equivale all'importo dell'imponibile che il Fornitore fatturerà in acconto e in via anticipata al Cliente;
 - ii. il Cliente seleziona poi il numero di mensilità (ovvero numero di «Cariche» mensili) che desidera corrispondere in via anticipata;
 - iii. a ciascun livello della «Carica» selezionato dal Cliente corrisponde un consumo incluso nella «Carica». Tale consumo è riportato nelle CTE e sul sito di Wekiwi all'indirizzo <http://www.wekiwi.it/main/risparmiobolletta-luce-gas/>;
 - iv. sulla base della «Carica» selezionata e del consumo incluso nella «Carica» Wekiwi emetterà fatture anticipate che avranno un importo imponibile pari alla «Carica» selezionata per il numero di mensilità che il Cliente ha scelto. Per chiarire meglio il

funzionamento proponiamo il seguente esempio: il Cliente sceglie una «Carica» mensile di 50 euro imponibili, una «Carica» quadrimestrale e la fornitura si attiva nel mese di aprile. In tal caso Wekiwi emetterà nel mese di aprile una fattura da 200 euro di imponibile (pari a 50 euro x 4 mensilità), di cui 50 euro relative alla mensilità di aprile, 50 euro relative alla mensilità di maggio, 50 euro relative alla mensilità di giugno e 50 euro relative alla mensilità di luglio). Tale fatturazione relativa alla «Carica» anticipata avrà una scadenza di pagamento come definito nell'art. 6.5;

v. le fatture relative alla «Carica» includeranno per ciascuna mensilità consumi pari a quelli inclusi nella «Carica» e, in linea con quanto disposto dall'art.

6.8 d) del TIF come integrato dalla deliberazione dell'ARERA n. 738/2016/R/com, presenteranno tutto il dettaglio richiesto dalla bolletta 2.0. Qualora l'elaborazione della fattura di periodo, sulla base dei consumi inclusi nella «Carica», non coincida perfettamente con l'importo selezionato dal Cliente per la «Carica» mensile Wekiwi potrà addebitare o accreditare al cliente una voce di adeguamento in bolletta al solo fine di conseguire una quadratura con l'importo della «Carica». Tale voce sarà restituita al Cliente (riaddebitata o riaccreditata) per intero nella prima fattura in cui la «Carica» mensile sarà conguagliata;

vi. in linea con quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 8, del Decreto legislativo 102/2014 Wekiwi fatturerà con cadenza almeno annuale i conguagli sulla base del consumo effettivo e metterà a disposizione del Cliente informazioni sulla fatturazione con cadenza almeno bimestrale attraverso strumenti digitali quali la app e l'area riservata del sito www.wekiwi.it. Tali informazioni saranno: dettaglio dei consumi effettivi comunicati dai Distributori non appena resi disponibili, confronto tra i consumi effettivi di periodo e consumi inclusi nella «Carica», confronto, ove possibile, tra i consumi del Cliente e consumi di categorie similari di clientela, andamento storico dei consumi, estratto conto delle fatture e form specifici per richiedere la modifica della «Carica»;

vii. si precisa che, qualora i valori a consuntivo differiscano da quanto stimato all'interno della «Carica», sono soggette a conguaglio tutte le componenti della bolletta, tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo gli oneri generali di sistema, oneri di trasporto, dispacciamento e imposte;

viii. il Cliente in qualunque momento può richiedere senza costi aggiuntivi di modificare la «Carica» selezionata contattando il servizio clienti di Wekiwi, tramite la app o l'area riservata del sito www.wekiwi.it o scrivendo un'email a info@wekiwi.it. La modifica sarà adottata dal primo ciclo di fatturazione successivo alla modifica;

ix. nel caso di «Carica» pari a zero, i consumi inclusi nella «Carica» devono intendersi pari a zero e la periodicità di fatturazione in tal caso sarà sempre bimestrale.

b) per le utenze business Wekiwi non attiverà Cliente che abbiano selezionato una «Carica»

superiore a 10.000 euro.

c) qualora l'importo della «Carica» sia palesemente più basso o più alto rispetto ai consumi del Cliente, in misura superiore al 30%, e tale differenza sia rilevata da misure del Distributore o autoletture o dai consumi comunicati dal Cliente al momento dell'Accettazione o dai consumi comunicati dal Distributore al momento dello switching o dai consumi presenti in una precedente bolletta energetica del Cliente, Wekiwi si riserva la facoltà di adeguare unilateralmente l'importo della

«Carica» inviandone semplice notifica al Cliente, anche a mezzo email. In particolare per le utenze gas con uso riscaldamento Wekiwi può proporre nelle CTE una Carica minima o una Carica di importo e/o periodicità standard per il periodo invernale

Art. 6.3 Rilevazione dei consumi - Autolettura

a) Il soggetto responsabile della rilevazione e registrazione fiscale dei consumi è il Distributore, che la effettua con la frequenza e le modalità previste dalla normativa vigente, a tal fine, il Cliente si obbliga sin d'ora a consentire l'accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi. Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella fattura verranno utilizzati i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore. In mancanza dei dati di misura effettivi, verranno utilizzate le autoletture comunicate dal Cliente (secondo le modalità e le tempistiche indicate in bolletta) e validate dal Distributore. Qualora non siano resi disponibili né i dati effettivi né le autoletture validate dal Distributore, la fatturazione avverrà determinando dati di misura stimati sulla base dei consumi storici del cliente forniti dal Distributore oppure, in alternativa e in deroga all'art. 6.2 del TIF, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente e ritenute utili alla determinazione dei prelievi.

b) la determinazione dei dati di misura stimati verrà effettuata in modo tale da ridurre al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati.

c) in ogni caso, in deroga all'art. 6.6, lettera a) e b) del TIF, la fattura contabilizzerà i consumi dell'intero periodo cui si riferisce, anche in presenza di una lettura effettiva che non si estenda all'intero periodo. In tale ipotesi la fattura contabilizzerà consumi effettivi sino alla data in cui saranno disponibili dati di misura effettivi e successivamente contabilizzerà dati di misura stimati.

d) in caso di Fornitura di gas naturale, qualora i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, i volumi stessi verranno adeguati mediante l'applicazione del Coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale "C" ai sensi del RTDG.

e) per tutto il periodo contrattuale il Cliente si obbliga ad agevolare l'accesso al personale incaricato alla rilevazione della lettura.

6.4 Irregolare funzionamento del gruppo di misura e ricostruzione consumi

a) a fronte della richiesta del Cliente di verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura dell'energia elettrica e/o del gas, il Fornitore inoltrerà la relativa richiesta al Distributore competente. Se le verifiche dovessero rilevare una irregolarità, le spese di prova e delle riparazioni saranno a carico del Distributore competente, in caso contrario saranno a carico del Cliente a cui saranno addebitate in bolletta. Resta inteso che, in caso

- b) di manomissione dolosa o di un uso scorretto del gruppo di misura da parte del Cliente, i costi non potranno essere imputati al Distributore.
- c) il Distributore competente, nel caso in cui all'esito di una verifica effettuata su richiesta del Cliente o per propria iniziativa, qualora il gruppo di misura risulti non perfettamente funzionante o sia bloccato, potrà ricostruire i consumi fino al momento in cui si provvede alla sua sostituzione o riparazione, il tutto in conformità a quanto previsto dalle deliberazioni ARERA n. 200/99 s.m.i., per l'energia elettrica, e n. 572/2013/R/gas s.m.i., per il gas naturale.
- d) nel caso di ricostruzione dei consumi il Fornitore emetterà le relative fatture, addebitando od accreditando gli importi in conformità ai dati di rettifica pervenuti da parte del Distributore competente.

Art. 6.5 Termini e modalità di pagamento - Interessi di mora

- a) il Cliente si impegna a effettuare i pagamenti entro il termine indicato in fattura, che comunque non potrà essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della stessa. Il pagamento delle fatture avverrà mediante domiciliazione bancaria attraverso la procedura di addebito diretto in conto corrente (SEPA) attivata su banche italiane o su banche appartenenti all'area SEPA. Resta inteso che, è fatta salva la possibilità per il cliente di scegliere come modalità di pagamento il bollettino postale o bonifico bancario.
- b) fermo l'obbligo per il Cliente di operare con sollecitudine affinché si attivi tempestivamente la procedura di domiciliazione bancaria mediante addebito diretto SEPA, il Cliente autorizza son da ora il Fornitore ad inviare ulteriori flussi alla propria banca nel caso in cui l'attivazione di detta procedura di domiciliazione non sia andata a buon fine. Le parti possono convenire che, in alternativa alla do5miciliazione bancaria, l'effettuazione del pagamento potrà essere prevista mediante bonifico bancario o bollettino postale.
- c) senza che ciò costituisca limitazione o esclusione dell'opponibilità dell'eccezione di inadempimento da parte del Cliente consumatore, la mera presentazione di uno o più reclami non sospenderà l'obbligazione del Cliente consumatore di pagare gli importi dovuti al Fornitore ai sensi del Contratto.
- d) solo per quanto riguarda i Clienti Business, non potranno essere opposte eccezioni al fine di evitare o ritardare il pagamento delle fatture emesse, né il debito del Cliente potrà essere compensato con eventuali crediti che il Cliente stesso può vantare nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti.
- e) in caso di ritardato pagamento delle fatture, il Cliente Business sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte del Fornitore, alla corresponsione degli interessi moratori sugli importi delle fatture insolute al tasso BCE tempo per tempo vigente aumentato di 8 punti percentuali, nel rispetto di quanto previsto dal

D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all'integrale soddisfo. Per il cliente domestico, dalla data di scadenza di ogni fattura, saranno dovuti, senza necessità di messa in mora, gli interessi legali. Per quanto riguarda i clienti Business, ai sensi dell'art. 1194 c.c., il Fornitore imputerà i pagamenti ricevuti a copertura preventiva degli interessi dovuti alla data del pagamento e successivamente al capitale, indipendentemente dall'eventuale diversa imputazione indicata dal Cliente. Fermo restando quanto indicato nel capoverso precedente, nel caso di Fornitura congiunta, qualora la fattura sia pagata solo parzialmente, tale pagamento verrà imputato in primo luogo alla quota dovuta per la Fornitura di gas naturale e/o alla quota dovuta per servizi aggiuntivi e in secondo luogo, per la eventuale parte rimanente, alla quota dovuta per la Fornitura di energia elettrica e relativi oneri accessori

Art. 6.6 Sospensione della Fornitura per morosità del Cliente e risoluzione del Contratto Art. 6.6.1 Sospensione Energia Elettrica

- a) in caso di omesso o parziale pagamento da parte del Cliente del corrispettivo di una o più fatture relative alla Fornitura di energia elettrica, ai sensi del TIMOE, decorsi tre giorni dalla data di scadenza del pagamento delle fatture stesse, il Fornitore potrà attivare le procedure previste in caso di morosità, procedendo alla costituzione in mora del Cliente. Tale costituzione avverrà mediante l'invio di un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (in formato cartaceo o elettronico) o a mezzo posta elettronica certificata (PEC), nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA. Il Fornitore addebiterà al Cliente le spese della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento inviati, nonché dei relativi oneri di gestione, come indicato nelle Condizioni Tecniche Economiche (CTE). Entro il termine indicato nella costituzione in mora, il Cliente dovrà comunicare al Fornitore l'avvenuto pagamento mediante comunicazione a mezzo e-mail all'indirizzo clienti@wekiwi.it, allegando la documentazione attestante il relativo pagamento.
- b) per i clienti finali connessi in Bassa Tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del Contatore, decorsi 25 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, in costanza di morosità, il Fornitore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura finalizzata alla riduzione della potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza, persistendo la morosità, verrà effettuata la sospensione della fornitura. In caso di clienti non connessi in Bassa Tensione, il Fornitore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura decorsi 40 giorni dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. Wekiwi addebiterà al cliente, oltre ai costi fatturati dal Distributore, i

costi di gestione pratica di distacco pari a €29,00 + iva e i costi di gestione pratica di riacciamento pari a €29,00 + iva. In ogni caso, ove il Cliente ponga in essere condotte tali da impedire la sospensione della Fornitura, il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere al Distributore competente l'esecuzione della sospensione tramite intervento sugli impianti non nella disponibilità del Cliente, addebitando allo stesso i relativi costi.

c) "Nel caso di morosità di Cliente "non disalimentabile", ai sensi della regolazione vigente, verranno seguite le procedure previste dal TIMOE e dal TIMG.

Art. 6.6.2 Sospensione Gas Naturale

a) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture relative alla Fornitura di Gas Naturale, ai sensi del TIMG, decorsi tre giorni dalla data di scadenza del pagamento delle fatture stesse, il Fornitore potrà attivare le procedure previste in caso di morosità procedendo alla costituzione in mora il Cliente. Tale costituzione avverrà mediante l'invio di un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (in formato cartaceo o elettronico) o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), indicante il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento delle fatture non pagate, le modalità di pagamento e di comunicazione dell'avvenuto pagamento al Fornitore. Il Fornitore addebiterà al Cliente le spese della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento inviati, nonché dei relativi oneri di gestione. Entro il termine indicato nella costituzione in mora, il Cliente dovrà comunicare al Fornitore l'avvenuto pagamento mediante comunicazione a mezzo e-mail all'indirizzo clienti@wekiwi.it, allegando la documentazione attestante il relativo pagamento.

b) decorsi 40 giorni solari dalla data di notifica da parte del Cliente finale della comunicazione di costituzione in mora, in caso di mancato pagamento, il Fornitore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. La fornitura di gas naturale potrà essere sospesa, mediante la chiusura del Contatore gas e/o altro intervento tecnico equivalente. Wekiwi addebiterà al cliente i costi di gestione pratica di distacco pari a €29,00 + iva e i costi di gestione pratica di riacciamento pari a €29,00 + iva. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la predetta sospensione, si potrà procedere all'interruzione della somministrazione di gas, che avviene mediante interventi tecnici più complessi (a titolo esemplificativo: sigillatura del Contatore, taglio della colonna, etc.); in tal caso il Contratto si intenderà risolto all'atto dell'esecuzione dell'intervento. Saranno a carico del Cliente le spese per le operazioni di sospensione, di interruzione e riattivazione della somministrazione di gas, nei limiti dei costi sostenuti dal Fornitore. In caso di cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione

CONDIZIONI DI FORNITURA 01012025

dell'alimentazione del Punto di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al Distributore Gas: copia delle fatture non pagate; copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente; copia della risoluzione del contratto con il Cliente e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente; copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o dell'ultima fattura pagata; documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente. Il Cliente assume espressamente l'obbligazione a consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il punto di riconsegna in caso di inadempimento del Cliente medesimo.

Art. 6.6.3 Sospensione Energia Elettrica e Gas Naturale

Il Fornitore è tenuto a corrispondere i seguenti indennizzi: 30 euro nei casi in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione in mora, la Fornitura di stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza; 20 euro nel caso in cui la Fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante, alternativamente: il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente può provvedere al pagamento; oppure il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione di messa in mora; oppure il mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della Fornitura. In tutti questi casi, al Cliente non sarà richiesto il pagamento di alcun corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della somministrazione.

Art. 7 Responsabilità del Fornitore

Art. 7.1 Responsabilità Energia Elettrica

a) la Fornitura è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti. La trasmissione e il dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale sono affidate a Terna S.p.A., mentre la distribuzione sino al punto di prelievo del Cliente è di competenza del Distributore. Pertanto, le interruzioni temporanee, totali o parziali della Fornitura di Energia Elettrica, che non siano imputabili a fatto del Fornitore, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento da parte del Fornitore stesso, né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

b) problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica fornita quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: variazioni della tensione o frequenza, della forma d'onda, microinterruzioni, interruzioni della continuità della Fornitura o del servizio di trasporto, buchi di

- c) tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione del collegamento degli impianti del Cliente alla rete elettrica, restano di competenza del gestore della rete a cui i siti sono collegati e pertanto il Fornitore non risponde degli eventuali danni conseguenti.
- d) I Gruppi di Misura/Contatori sono di proprietà dei Distributori, ai quali compete ogni decisione in merito
- e) alla tipologia, alle caratteristiche tecniche e alla posizione. Il Cliente è il depositario dei misuratori ed è responsabile della loro conservazione e integrità, con obbligo di preservarli da manomissioni o danneggiamenti.
- fa) tale fine il Cliente dichiara e garantisce che gli impianti di sua pertinenza relativi al sito di Fornitura sono conformi alla normativa in materia.
- g) il Fornitore, qualora emergano irregolarità o manomissioni negli impianti e apparecchiature del Cliente, nonché in caso di appropriazione fraudolenta dell'energia elettrica, può sospendere la Fornitura, anche senza preavviso, senza che il Cliente abbia diritto a indennizzi o risarcimenti.

Art. 7.2 Responsabilità Gas Naturale

Le Parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal trasportatore su rete nazionale, sulla base delle vigenti normative di settore. Il gas naturale viene fornito al PDR alla pressione resa disponibile dal Distributore sulla rete di distribuzione, compatibilmente con le condizioni di esercizio dell'impianto di distribuzione. Il Fornitore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile in caso di diminuzione o limitazione della pressione di somministrazione del gas riconducibile all'esercizio dell'impianto di distribuzione. I misuratori sono di proprietà dei Distributori, ai quali compete ogni decisione in merito alla tipologia, alle caratteristiche tecniche e alla posizione. Nel caso in cui, per effetto di modifiche ambientali, i misuratori vengano a trovarsi in un luogo ritenuto per qualsiasi ragione pericoloso o inadatto, il soggetto proprietario avrà la facoltà di imporre il cambiamento della posizione, a spese del Cliente. I misuratori sono collocati nel luogo e nella posizione più idonei stabiliti dal Distributore e muniti di apposito sigillo di garanzia. Il Cliente è il depositario dei misuratori ed è responsabile della loro conservazione e integrità, con obbligo di preservarli da manomissioni o danneggiamenti. Pertanto, il Cliente sarà responsabile, manlevando il Fornitore, degli eventuali danni, alterazioni o manomissioni arrecati ai misuratori, anche se dovuti a cause esterne o ad atti di terzi, ed è tenuto a rimborsare le spese sostenute per la sostituzione. In caso di guasti ai misuratori, il Cliente deve darne immediata comunicazione al Fornitore affinché egli possa attuare gli interventi necessari ed effettuare i

conguagli dei consumi. La rimozione o lo spostamento dei misuratori, la manomissione dei sigilli e qualunque altra alterazione, nonché l'effettuazione di prelievi fraudolenti attribuiranno al Fornitore il diritto di sospendere la Fornitura, oltre che a risolvere il Contratto, richiedendo al Cliente il pagamento dei consumi effettuati abusivamente e il rimborso delle spese sostenute per la sostituzione. Le parti degli impianti interni poste tra il misuratore e gli apparecchi di utilizzazione sono di proprietà del Cliente e debbono essere conformi alla normativa vigente, pena l'esclusiva responsabilità del Cliente stesso. Il Fornitore è esente da responsabilità per incidenti e danni, di qualsiasi natura, che avvengano a valle del punto di consegna. Il Cliente è tenuto a corrispondere al Fornitore i corrispettivi dovuti anche per eventuali dispersioni o perdite degli impianti.

Art. 8 Recesso dal Contratto

a) sia il Cliente che il Fornitore hanno facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione all'altra parte secondo le modalità e le tempistiche indicate nella Del. ARERA n. 306/2026/R/com.

b) il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto con un preavviso di durata pari a quanto stabilito dall'ARERA. Nel caso in cui il recesso sia manifestato al fine di cambiare fornitore, il Fornitore deve ricevere la relativa comunicazione da parte del fornitore entrante, con le modalità stabilite dall'ARERA, entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio fornitore. Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare fornitore, ma ai fini della cessazione della fornitura, il Cliente potrà recedere inviando una raccomandata con avviso di ricevimento ai recapiti indicati all'art. 16 delle CGF con un termine di preavviso non inferiore a un mese; si specifica che il termine di preavviso avrà decorrenza dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In caso di recesso manifestato ai fini di cessazione della fornitura, il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere al Cliente l'invio di apposita modulistica, qualora la relativa richiesta non renda certa l'identità del richiedente o la natura della richiesta stessa;

c) il Fornitore ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto con un preavviso di sei mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione da parte del Cliente della comunicazione di recesso del Fornitore inviata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata (PEC).

d) ai Clienti finali domestici, ai Clienti finali non domestici con consumi Gas inferiori a 200.000 Smc/anno ovvero alimentati in BT non si applicano penali per il mancato rispetto dei termini di preavviso. Negli altri casi sarà applicata una penale commisurata a tre mensilità della componente materia prima.

Art. 9 Clausola risolutiva espressa

- a) il Fornitore avrà facoltà, previa comunicazione scritta, di considerare automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. il Contratto qualora durante la sua vigenza venga meno in capo al cliente anche uno solo dei requisiti di cui all'art. 1.2 e, segnatamente:
- i. vengano rilevate morosità a carico del Cliente relative a rapporti di Fornitura pregressi o in corso;
 - ii. qualora la società preposta eventualmente ad assicurare i crediti del Fornitore derivanti dal Contratto, revochi l'assicurazione per il Cliente e il Cliente non si renda disponibile a prestare garanzia fidejussoria per un importo pari al valore stimato di tre mesi di Fornitura, entro il termine indicato nella richiesta avanzata dal Fornitore;
 - iii. venga revocato da parte del Cliente la procedura di addebito diretto SEPA/SDD relativamente al pagamento delle fatture, se l'offerta scelta dal cliente prevede questa come unica modalità di pagamento;
 - iv. mancata costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale, salvo differente accordo scritto tra le Parti;
 - v. la valutazione del rischio creditizio effettuata da aziende di comprovata esperienza, attive nel mercato e di cui il Fornitore si avvale, sia negativa;
 - vi. nel caso di mancato puntuale pagamento anche di una sola fattura previa costituzione in mora;
 - vii. liquidazione o scioglimento per qualsivoglia ragione o cessazione dell'effettiva attività di impresa
 - viii. inefficacia del Contratto di Trasporto e/o di Dispacciamento (anche per il tramite di società terza) che determini l'impossibilità della prestazione da parte del Fornitore.
 - ix. la verifica effettuata presso Sistemi di Informazioni Creditizie (S.I.C.) a cui il Fornitore ha accesso in merito all'affidabilità nei pagamenti e nei rapporti di credito sia negativa;
 - x. venga meno il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare
 - xi. detenzione dell'unità immobiliare relativa al Punto di Fornitura oggetto del Contratto o non venga rilasciata la relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
 - xii. mancata presentazione da parte del Cliente, nelle tempistiche indicate, della modulistica debitamente compilata e sottoscritta richiesta dal Fornitore necessaria per richiedere le attività di competenza del Distributore, solo se indicato nella modulistica stessa;
 - xiii. mancata presentazione agli appuntamenti concordati dal Cliente con il Distributore per il compimento di interventi di competenza di quest'ultimo;
- b) la verifica effettuata, prima dell'attivazione del contratto, presso i Sistemi di Informazioni Creditizie (S.I.C.), a cui il Fornitore ha accesso in merito all'affidabilità nei pagamenti e nei rapporti di credito, sia negativa qualora, terminato il rapporto contrattuale per qualsiasi evento (decorrenza, risoluzione, recesso, eccessiva onerosità, forza maggiore ecc.) il PDR resti nella titolarità del Fornitore per il servizio di Distribuzione Locale, il Fornitore stesso provvederà alla richiesta di sospensione della Fornitura e successiva cessazione amministrativa.

- c) il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento danni derivanti dalla sospensione della fornitura, avvenuta nel rispetto di quanto previsto dal TIMOE e del TIMG, e dalla risoluzione di diritto del contratto.

Art. 10 Eccessiva onerosità sopravvenuta

- a) ove nel corso della durata del presente Contratto si verificano eventi impreveduti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi bellici, catastrofi naturali, crisi finanziarie internazionali, crisi geopolitiche del settore energetico, provvedimenti delle Autorità o delle Organizzazioni Mondiali dei produttori delle fonti d'energia ovvero si verifichi una delle situazioni di seguito elencate:

- i. la sopravvenienza di regolamentazioni o modificazioni del quadro normativo, regolamentare e tariffario;
- ii. mutamento, senza responsabilità da parte del Fornitore, dei termini e delle condizioni di approvvigionamento da parte del Fornitore;
- iii. variazione rispetto all'anno precedente di Fornitura delle procedure di assegnazione di capacità di interconnessione con l'estero;
- iv. variazione delle coperture del rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano;
- v. variazione in relazione a quanto previsto dal D.M. 13/12/2005 delle condizioni economiche e delle procedure di assegnazione dei diritti per l'energia elettrica di cui al D.M. 27/11/2000 il tutto con modalità tali da determinare un notevole aumento dei costi di approvvigionamento delle materie prime e dell'energia e/o del gas naturale con conseguente grave alterazione del rapporto originario tra le reciproche prestazioni corrispettive, il Fornitore, ai sensi dell'art. 1467 c.c., potrà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (in formato cartaceo o elettronico) o posta elettronica certificata (PEC), domandare la risoluzione del Contratto con gli effetti di cui all'art. 1458 c.c.

- b) ferme le ordinarie ipotesi di variazione delle condizioni economiche e quanto previsto in merito alle integrazioni e modifiche del Contratto, in alternativa alla immediata risoluzione del Contratto, se e in quanto sia possibile mantenere in essere la Fornitura, e al fine di evitare la risoluzione, il Fornitore, nei casi di eccessiva onerosità sopravvenuta, potrà offrire al Cliente di modificare le condizioni economiche del Contratto attivando la procedura prevista dall'articolo 11 delle presenti CGF.

Art. 11 Integrazioni, cessione e modifiche del Contratto

- a) si intendono automaticamente inserite nel Contratto eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti.

- b) qualora, nel corso di esecuzione del Contratto si verifichi un giustificato motivo che renda necessaria od opportuna la modifica di una o più clausole del presente Contratto, il Fornitore avrà facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali ai sensi del Codice di Condotta Commerciale

- c) in tali ipotesi, il Fornitore invierà al Cliente le

nuove Condizioni Generali di Fornitura o le nuove Condizioni Tecnico- Economiche, mediante comunicazione scritta (via posta o e-mail) con un preavviso non inferiore a tre mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della suddetta comunicazione da parte del Cliente stesso.

d) Il Cliente, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, avrà facoltà di comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via posta elettronica certificata (PEC) la propria mancata accettazione delle modifiche proposte dal Fornitore.

e) la comunicazione di mancata accettazione sarà considerata quale recesso dal Contratto.

f) il recesso avrà effetto senza oneri per il Cliente entro trenta giorni dal

ricevimento della relativa comunicazione, il tutto, in ogni caso, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per formalizzare e rendere efficace la cessazione della Fornitura nei rapporti con il Distributore competente e il gestore della rete.

g) in caso di recesso, sino al termine della Fornitura rimarranno ferme le condizioni precedentemente pattuite.

h) in caso di mancata comunicazione nei termini di cui sopra al punto d), si intenderanno espressamente accettate dal Cliente le nuove condizioni così comunicate.

i) il Cliente finale di gas naturale avente diritto al servizio di tutela ha, in alternativa alla facoltà di recedere, la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato. In tale caso la richiesta in forma scritta del Cliente dovrà essere esercitata con le modalità e i termini di cui alla comunicazione di recesso.

j) in caso di mancata rispetto dei termini e delle modalità di preavviso per la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, il Fornitore corrisponderà al Cliente finale un indennizzo automatico pari a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale (Del. ARERA n. 426/2020/R/com).

k) il Cliente consente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società abilitata a concludere contratti per la Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale, fermo restando che la cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o comunque condizioni meno

favorevoli e in generale una diminuzione della tutela dei diritti del Cliente. In tal caso la cessione avrà effetto dal momento in cui viene notificata o accettata dal cliente ex art. 1407 c.c

Art. 12 Sospensione e interruzione per cause di forza maggiore

Il Fornitore non è responsabile per sospensione o interruzione della Fornitura causate da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti della Pubblica Autorità, scioperi, stato di guerra, qualsiasi altra causa al di fuori del proprio controllo, compresa l'indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'energia elettrica e gas naturale, anche per inadempienza verso il Cliente di Terna S.p.A., del Distributore o del Trasportatore, salvo che la causa o l'inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze del Fornitore.

Art. 13 Diritto di ripensamento previsto per il Cliente Consumatore e per il Condominio

a) Il Cliente Consumatore può esercitare il diritto di ripensamento dal Contratto ai sensi del Codice del Consumo senza oneri entro il termine di 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto.

b) Il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento è prolungato a 30 giorni per il Contratto concluso nel contesto di visite non richieste del Fornitore presso l'abitazione del Cliente o di escursioni organizzate dal Fornitore con scopi o effetti promozionali.

c) L'esecuzione del Contratto verrà avviata solo una volta trascorso il periodo per l'esercizio del diritto di ripensamento. Il Cliente può richiedere esplicitamente l'esecuzione immediata del Contratto, inviando esplicita richiesta via e-mail all'indirizzo clienti@wekiwi.it. o a mezzo di lettera raccomandata A/R: in tal caso il Cliente Consumatore, una volta che il Contratto sarà stato interamente eseguito dal Fornitore, cioè una volta avviata la fornitura o, in caso di nuovo contratto col medesimo Fornitore, una volta applicate le condizioni del nuovo contratto, non potrà più esercitare il diritto di ripensamento nei termini previsti dalla normativa e sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti per dare esecuzione al contratto. La richiesta di esecuzione immediata del contratto, nei soli casi di attivazione contrattuale in seguito a switching da altro fornitore, non comporterà l'avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura rispetto alle normali tempistiche previste.

d) Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe: i. essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dal Fornitore, dal precedente fornitore qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di fornitura di ultima istanza per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente, ii. essere avviata dal Fornitore per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del POD / PDR, il Cliente stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione al suo attuale fornitore, che provvederà, anche tramite l'eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l'utente del servizio di distribuzione, nel rispetto dei tempi previsti dalla regolazione vigente.

e) Ai fini dell'esercizio del diritto di ripensamento, il Cliente consumatore dovrà inviare una comunicazione a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) o via email al fornitore all'indirizzo clienti@wekiwi.it. Per esercitare il diritto di ripensamento il cliente può utilizzare l'apposito modello riportato nella documentazione contrattuale o presente sul sito www.wekiwi.it

f)

Art. 14 Diritto di cessione dei crediti

- a) il Fornitore si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente Contratto, impegnandosi sin d'ora il Cliente ad accettare detta cessione.
- b) in tale caso la cessione si estenderà a tutti gli accessori dei crediti stessi e alle garanzie che dovessero eventualmente assisterele obbligazioni del Cliente.
- c) Della avvenuta cessione verrà data al Cliente comunicazione mediante raccomandata A.R. o a mezzo PEC che indicherà anche il destinatario dei pagamenti e la decorrenza degli stessi.

Art. 15 Imposte e tasse

- a) tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti la Fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, i cui oneri sono a carico del Cliente salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico del Fornitore, e senza facoltà di rivalsa.
- b) le imposte e tasse relative alla Fornitura di energia elettrica e gas naturale sono dettagliatamente descritte sul sito www.wekiwi.it.
- c) Il Contratto non è soggetto a registrazione.

Art. 16 Richiesta informazioni- reclami - indennizzi

- a) per qualsiasi informazione inerente il presente Contratto, il Cliente può rivolgersi ai recapiti indicati nelle Condizioni Tecnico-Economiche, in bolletta, nel sito del Fornitore www.wekiwi.it.
- b) eventuali reclami inerenti il servizio dovranno essere inviati per iscritto ai recapiti del Fornitore riportati nelle Condizioni Tecniche-Economiche, in bolletta, nel sito del Fornitore e in calce al presente documento.
- c) il Fornitore si impegna ad applicare gli indennizzi automatici previsti dall'ARERA con il TIQV per i casi di mancato rispetto dei livelli di qualità commerciale previsti dalla stessa per i casi di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e di sospensione della fornitura, il tutto in misura indicata nella informativa sui livelli specifici di qualità commerciale.
- d) ai sensi del TICO, qualora il Cliente intenda proporre una domanda giudiziale nei confronti del Fornitore, l'esperimento del tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità, ovvero presso i diversi organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie a ciò deputati, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Wekiwi si impegna a partecipare a ogni procedura attivata presso il Servizio Conciliazione dell'ARERA. Le modalità di attivazione del

Servizio Conciliazione dell'Autorità sono indicate sul sito internet www.sportelloperilconsumatore.it; in alternativa il Cliente può trovare l'elenco degli organismi alternativi per gestire eventuali conciliazioni sul sito dell'Autorità. E' condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

- e) l'attivazione della procedura è gratuita e la relativa domanda di conciliazione può essere presentata telematicamente sul sito web del Servizio di Conciliazione, soltanto dopo avere inviato un reclamo scritto al Fornitore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente oppure siano decorsi 40 giorni dall'invio del già menzionato reclamo

Art. 17 Riferimenti normativi

- a) i principali riferimenti normativi citati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura e nei relativi allegati sono i seguenti: Codice Privacy: D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.; D. Lgs. n. 231/2002 "Attuazione della Direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali"; Codice del Consumo: D. Lgs. n. 206/2005 e s.m.i.; Piano Casa: D.L. n. 47/2014, convertito con L. 80/2014.
- b) tutte le Deliberazioni dell'ARERA sono pubblicate sul sito Internet dell'Autorità all'indirizzo: www.arera.it

Art. 18 Voltura e subentro

- a) Il Cliente può richiedere la voltura o il subentro contattando il Fornitore ai recapiti indicati all'art. 16 delle CGF.
- b) è sempre fatta salva la facoltà del Fornitore di non accettare, a suo insindacabile giudizio, una richiesta di voltura o di subentro. In caso di non accettazione della richiesta di voltura, qualora non dovesse più considerarsi dimostrata la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare per la quale si richieda la voltura, il fornitore potrà recedere alla prima data utile dal Contratto in deroga ai termini di preavviso indicati all'art. 8 delle CGF.
- c) il Cliente non è tenuto al pagamento delle morosità pregresse relative al Punto di Fornitura oggetto della richiesta di voltura o di subentro, salvo che non sussistano rapporti giuridici o di fatto tali da presupporre una continuità con il titolare uscente.
- d) qualora il Fornitore riscontri la presenza di bollette insolte sul Punto di Fornitura oggetto della richiesta di voltura o

di subentro, il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere la messa a disposizione di documentazione idonea a dimostrare l'estraneità del richiedente rispetto agli insoluti rilevati, nonché di svolgere le opportune verifiche al riguardo. Nel solo caso in cui si riscontri la riconducibilità delle morosità, o di parte di esse, al richiedente la voltura o il subentro, il Fornitore si riserva di domandare al suddetto richiedente il pagamento di tali morosità pregresse come condizione per la positiva evasione della richiesta di voltura o di subentro.

Art. 19 Assicurazioni clienti knali Gas

- a) il Fornitore informa il Cliente che chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 167/2020/R/gas dell'ARERA.

- b) per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro, si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.qrera.it.

Art. 20 Informativa di sicurezza chiusura da remoto fornitura gas naturale in caso di misuratore dotato di smart meter di calibro G4-G6

In caso di misuratore gas dotato di smart meter di calibro G4-G6 trova applicazione il presente articolo.

Art 20.1 Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente

- a) la fornitura gas sarà disattivata da remoto mediante chiusura dell'elettrovalvola presente sul contatore gas (salvo che risulti impossibile effettuare l'operazione per motivi tecnici).
- b) il Distributore attuerà la chiusura da remoto e, in caso non sia fattibile, la fornitura rimarrà attiva sino all'esecuzione fisica dell'intervento sul posto. La chiusura dell'elettrovalvola determina l'interruzione del flusso di gas agli apparecchi di utilizzo (caldaia, scaldacqua, piano cottura, ecc.) e, nel caso in cui essi siano in funzione, provoca lo spegnimento delle fiamme e l'intervento dei dispositivi di blocco e di sicurezza (es. termocoppie) eventualmente presenti sugli apparecchi. Di seguito si riportano alcune precauzioni che il cliente è tenuto ad adottare in queste situazioni:

- i) è necessario spegnere tutti gli apparecchi di utilizzazione alimentati a gas e chiudere preventivamente tutti i rubinetti di intercettazione posti a monte dei collegamenti degli apparecchi di utilizzazione a gas;
- ii) in caso di esecuzione di lavori sull'impianto di utenza gas è obbligatorio rivolgersi ad un installatore abilitato ai sensi del DM 37/08;
- iii) solo l'installatore abilitato ha titolo per modificare l'impianto di utenza o per installare/disinstallare in sicurezza gli apparecchi di utilizzazione;
- iv) qualora si intendano disinstallare apparecchi di utilizzazione sarà comunque sempre necessario l'intervento di un installatore abilitato, che dovrà chiudere le predisposizioni dei collegamenti rimaste libere dopo la rimozione degli apparecchi con un idoneo tappo. Nel caso in cui il possesso dell'immobile in questione passi (per esempio vendita dell'immobile, cessazione di contratto di locazione) ad un soggetto diverso, il cliente dovrà trasferire al nuovo possessore tutte le informazioni e le avvertenze in questione in quanto rilevanti

Art 20.2 Sospensione della fornitura per morosità

- a) la fornitura di gas sarà sospesa da remoto mediante chiusura dell'elettrovalvola presente sul contatore gas (salvo che risulti impossibile effettuare l'operazione per motivi tecnici).
- b) la chiusura dell'elettrovalvola determina l'interruzione del flusso di gas agli apparecchi di utilizzo (caldaia, scaldacqua, piano cottura, ecc.) e, nel

caso in cui essi siano in funzione, provoca lo spegnimento delle fiamme e l'intervento dei dispositivi di blocco e di sicurezza (es. termocoppie) eventualmente presenti sugli apparecchi. Di seguito si riportano alcune precauzioni che il cliente è tenuto ad adottare in queste situazioni:

- i) è necessario spegnere tutti gli apparecchi di utilizzazione alimentati a gas e chiudere preventivamente tutti i rubinetti di intercettazione posti a monte dei collegamenti degli apparecchi di utilizzazione a gas;
- ii) in caso di esecuzione di lavori sull'impianto di utenza gas è obbligatorio rivolgersi ad un installatore abilitato ai sensi del DM 37/08;
- iii) solo l'installatore abilitato ha titolo per modificare l'impianto di utenza o per installare/disinstallare in sicurezza gli apparecchi di utilizzazione;
- iv) qualora si intendano disinstallare apparecchi di utilizzazione sarà comunque sempre necessario l'intervento di un installatore abilitato, che dovrà chiudere le predisposizioni dei collegamenti rimaste libere dopo la rimozione degli apparecchi con un idoneo tappo;
- v) in caso di utilizzo di piani cottura sprovvisti del dispositivo di sorveglianza di fiamma (termocoppia) è necessario sorvegliare con scrupolo la fiamma e in caso di spegnimento, per insufficiente afflusso di gas, è necessario disattivare il piano cottura e chiudere il rubinetto di intercettazione posto immediatamente a monte del collegamento del piano cottura (in corrispondenza del portagomma o del collegamento con tubo di rame o con tubo PLT-CSST);
- vi) in caso di utilizzo di caldaia o scaldacqua è opportuno spegnere sempre l'apparecchio in caso di non utilizzo e qualora si riscontri la mancanza di alimentazione è necessario chiudere la valvola posta a monte del collegamento dell'apparecchio all'impianto di utenza gas. Nel caso in cui il possesso dell'immobile in questione passi (per esempio vendita dell'immobile, cessazione di contratto di locazione) ad un soggetto diverso, il cliente dovrà trasferire al nuovo possessore tutte le informazioni e le avvertenze in questione in quanto rilevanti.

Art. 21 Legge applicabile e foro competente

- a) la legge applicabile al Contratto è quella italiana.
- b) per ogni controversia inerente la validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto, non risolta con l'accordo diretto tra le Parti o tramite il tentativo di conciliazione di cui all'art. 16 delle presenti CGF, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna per i contratti conclusi con un Cliente Business; in caso di Cliente Consumatore, il Foro del luogo di residenza o domicilio del Cliente medesimo.

Art. 22 Trattamento dati personali

I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali. Il testo completo ed aggiornato dell'informativa sul trattamento dei dati personali è consegnato all'interessato insieme alla documentazione contrattuale.

Art. 23 Convenzioni particolari

Qualora Wekiwi stipuli con associazioni, gruppi d'acquisto o in ogni caso ben distinti raggruppamenti di Clienti delle Convenzioni particolari che disciplinano le condizioni riconosciute ai Clienti in oggetto, tali Convenzioni integrano le presenti CGF. Alle Convenzioni particolari dovrà essere data evidenza tramite i siti web delle associazioni, gruppi d'acquisto o raggruppamenti di Clienti o bacheche informative o mezzi di comunicazione interni.